

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE

PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3076

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GRIBAUDO

Disposizioni concernenti il regime previdenziale dei farmacisti

Presentata il 30 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge si prefigge di ristabilire il principio dell'unicità della contribuzione previdenziale obbligatoria per la categoria dei farmacisti dipendenti, oggi discriminati sul piano previdenziale rispetto a tutti gli altri lavoratori dipendenti, in quanto costretti a pagare i contributi a due enti previdenziali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).

In Italia, due terzi dei circa 100.000 iscritti agli albi dei farmacisti sono lavoratori dipendenti e di questi la maggioranza sono donne. Si tratta di una categoria professionale con un reddito medio-basso, soprattutto per quello che riguarda il farmacista dipendente di una farmacia privata, una categoria molto colpita dai fenomeni della disoccupazione e del precariato, nonché dall'abbandono della professione in seguito alla cancellazione dall'albo. Per fare un esempio, solo nel 2018 si sono cancellati dall'albo ben 2.467 farmacisti di età compresa entro i 60 anni.

Sono interamente a carico del farmacista dipendente, oltre al costo della tassa annuale di iscrizione all'ordine professionale, anche la quota previdenziale dovuta all'ENPAF, costi che contribuiscono a ridurre la retribuzione del farmacista dipendente, già di per sé non elevata, e a renderla spesso equivalente o inferiore a quella percepita dal personale non laureato delle farmacie stesse.

La quota dovuta all'ENPAF da parte del farmacista dipendente può variare, in base alla data della prima iscrizione all'albo e ai requisiti di lavoro dipendente e disoccupazione, dettati da un farraginoso regolamento di previdenza dell'Ente, da un minimo di 69 euro a un massimo di 4.565 euro all'anno, indipendentemente dal reddito percepito.

Si ricorda che l'ENPAF prevede che i contributi vengano pagati anche in caso di disoccupazione e che il regolamento dell'Ente stabilisce che dopo cinque anni di disoccupazione, anche in questo delicato momento di crisi economica dovuta alla pandemia di COVID-19, la quota venga aumentata a circa 2.300 euro.

L'ENPAF è l'unica cassa previdenziale tra quelle privatizzate ai sensi del [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#), e tra quelle istituite ai sensi del [decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103](#) (necessarie a garantire una copertura previdenziale e assistenziale ai liberi professionisti, non ai lavoratori dipendenti), a non applicare aliquote contributive sul reddito degli iscritti, ma a prevedere un sistema a quota fissa e a prestazione definita. La quota intera fissa di 4.541 euro (quota dell'anno 2020) avvantaggia i liberi professionisti con alti redditi e svantaggia i liberi professionisti con un basso reddito. Sono assenti anche minimi contributivi per i liberi professionisti. Inoltre, il regolamento dell'Ente prevede che la scadenza dell'invio della documentazione (per la domanda di riduzione) sia perentoria: il ritardo comporta l'attribuzione della quota intera di 4.541,00 euro (quota dell'anno 2020) anche se si tratta di farmacisti disoccupati o stagisti, quindi senza reddito o con redditi esigui

Anche se i farmacisti dipendenti e disoccupati iscritti all'ENPAF possono chiedere di pagare delle quote ridotte, queste riduzioni non vengono riconosciute loro d'ufficio. Infatti, l'articolo 21 del citato regolamento di previdenza prevede che al fine di ottenere la riduzione del contributo previdenziale obbligatorio non è sufficiente che l'iscritto si trovi nella condizione prevista dal regolamento al momento in cui presenta la domanda, ma è necessario che dimostri il possesso della condizione medesima, almeno per un periodo pari a sei mesi e un giorno nell'anno, oppure, in caso di prima iscrizione, per un numero di giorni pari alla metà più uno del periodo di iscrizione. In mancanza di questi requisiti viene applicata la quota del 50 per cento, pari a circa 2.271,00 euro annui (quota dell'anno 2020), ovviamente insostenibile in assenza di reddito. Inoltre, lo stesso articolo 21 prevede che la riduzione del contributo previdenziale in qualità di disoccupato temporaneo e involontario non possa essere conservata dall'iscritto per un periodo complessivamente superiore a cinque anni, da computare nell'arco dell'intero rapporto previdenziale con l'ENPAF. Il superamento di tale limite temporale comporta la perdita della riduzione massima di cui si usufruiva. Questa norma, denominata «perdita *bonus* disoccupati», rappresenta, inoltre, un ostacolo per l'accesso ai concorsi da parte dei farmacisti disoccupati che hanno superato i cinque anni di disoccupazione con concomitante iscrizione all'albo, in quanto rende difficile l'iscrizione all'albo e quindi all'ENPAF.

I requisiti chiesti dall'Ente per erogare la pensione a 68 anni e 9 mesi di età, cioè trenta anni di versamenti e venti anni di esercizio della professione, sono molto difficili da raggiungere da parte delle nuove generazioni di laureati in farmacia, soprattutto dei farmacisti dipendenti, considerato che le carriere lavorative sono sempre più discontinue ed eterogenee. Una modifica regolamentare dell'ENPAF ha abolito l'istituto della restituzione a partire dall'anno 2004 e ha comportato che coloro i quali non raggiungano i

requisiti per il trattamento pensionistico con l'ENPAF hanno la possibilità di richiedere, dopo la cancellazione dall'albo, la restituzione dei contributi previdenziali versati fino all'anno 2003. Non è possibile la restituzione di quelli versati dall'anno 2003 in poi. I contributi versati all'ENPAF dai farmacisti che svolgono una carriera lavorativa interamente da dipendenti, essendo versati in periodi coincidenti con quelli dei contributi versati all'INPS, sono contributi «non cumulabili e non totalizzabili», quindi non recuperabili in nessun modo se non si raggiungono i requisiti di anzianità contributiva richiesti dall'Ente. Si tratta, pertanto, di risorse economiche sottratte a una categoria professionale già fragile.

Il doppio obbligo contributivo per i professionisti, che svolgono da dipendenti un unico lavoro, riguarda oggi ormai soltanto i medici e i farmacisti. Infatti alcune casse di previdenza private, come quelle degli ingegneri, dei veterinari e dei commercialisti, hanno già abolito, nei decenni scorsi, l'obbligo contributivo dei professionisti già provvisti di un'altra previdenza obbligatoria.

L'insieme delle criticità esposte, in un contesto lavorativo oggi aggravato dalla crisi del lavoro generata dalla pandemia di COVID-19, rende inderogabile sollevare i farmacisti dipendenti da questo obbligo contributivo, che erode le loro esigue retribuzioni, senza garantire, in molti casi, nessun vantaggio previdenziale.

L'articolo 1 della presente proposta di legge mira a mettere fine all'ingiustizia della doppia imposizione contributiva a carico dei farmacisti dipendenti e dell'imposizione sui farmacisti disoccupati. Il comma 1 prescrive l'obbligo dell'iscrizione a ENPAF solo per i farmacisti che esercitano la libera professione e il comma 2 prevede la possibilità di annullare l'iscrizione all'ENPAF per coloro che si trovano in determinate condizioni.

L'articolo 2 obbliga l'ENPAF ad adottare il criterio della proporzionalità dei contributi previdenziali ed esclude alcune categorie dal versamento del contributo di solidarietà.

L'articolo 3 introduce delle deroghe all'istituto del cumulo contributivo per consentirne un utilizzo più semplice da parte degli ex iscritti all'ENPAF.

L'articolo 4 consente il cumulo di periodi contributivi coincidenti, ai fini del solo montante contributivo.

L'articolo 5 individua i costi derivanti dall'attuazione della legge e ne prevede la copertura.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) e la conseguente contribuzione, ai sensi della presente legge, è obbligatoria solo per coloro i quali esercitano effettivamente una delle attività indicate all'[articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258](#), in qualità di liberi professionisti.

2. Possono optare per l'annullamento dell'iscrizione all'ENPAF coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti all'albo dei farmacisti e si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- b) sono disoccupati, anche in assenza di iscrizione a un centro per l'impiego;
- c) sono inoccupati, anche in assenza di iscrizione a un centro per l'impiego;
- d) stanno svolgendo attività di *stage* o di tirocinio.

Art. 2.

(Criteri di proporzionalità e di solidarietà)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENPAF adegua i propri regolamenti al criterio di proporzionalità fra contribuzione e reddito degli iscritti.

2. I contributi di solidarietà non sono mai dovuti da parte degli iscritti all'ENPAF che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Cumulo di periodi assicurativi)

1. Nell'esercizio della facoltà di cumulare periodi assicurativi, in deroga ai commi da 239 a 246 dell'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), non si applicano eventuali ulteriori o maggiori requisiti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di previdenza di cui al [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#), e al [decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103](#).

Art. 4.

(Cumulo di periodi assicurativi coincidenti)

1. I lavoratori con periodi assicurativi versati all'ENPAF alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di cumulare anche periodi assicurativi coincidenti a tali periodi, per la determinazione del solo montante contributivo, in deroga a qualsiasi eventuale requisito ulteriore previsto dall'Ente.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in 90 milioni di euro per l'anno 2022, in 140 milioni di euro per l'anno 2023 e in 190 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.